



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
UFFICIO IV – RELAZIONI SINDACALI

Prot.n.

m_dg – GDAP
PÙ – 0020954 – 19/01/2018



Ai rappresentanti delle OO.SS.

CISL FP

FP CGIL

UIL - PA

CONFSAL UNSA

Federazione Intesa FP

FLP

USB PI

All'Ufficio VII – Coordinamento Tecnico e
Gestione dei Beni Immobili

All'Ufficio I – Segreteria Generale

Oggetto: Schema di Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'art.113 del d.lgs. n.50 del 18.4.2016 come modificato dal d.lgs. n.56 del 19.4.2017.

Si comunica che il prossimo **24 gennaio** alle ore **11.00** è indetta una riunione sulla materia in oggetto indicato.

Le SS.LL. pertanto sono convocate per tale data presso la Sala Riunioni di questo Dipartimento.

L'Ufficio I – Segreteria Generale che legge per conoscenza avrà cura, cortesemente, di garantire la disponibilità della Sala Riunioni.

Tanto premesso, con riferimento alla Bozza di Regolamento predisposta dalla competente articolazione, si partecipa che:



Ministero della Giustizia

L'incentivo del 2% alla progettazione, previsto per i tecnici dipendenti pubblici che partecipano all'attività di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica è stato introdotto con l'art.18 (Incentivi e spese per la progettazione) della Legge 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici; c.d. legge Merloni).

Il successivo Codice degli appalti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163) all'articolo 92 comma 5 ha stabilito all'articolo che in caso di progettazione o direzione lavori effettuata dall'ufficio tecnico dell'ente, spetta ai componenti dell'ufficio un compenso del 2% sull'importo dei lavori, da suddividere, secondo criteri stabiliti con regolamento dell'ente, tra i dipendenti che hanno collaborato per detta attività.

Con la predetta norma viene pertanto demandata e rimessa ad ogni amministrazione pubblica l'adozione di un proprio regolamento disciplinante la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, stabilendo la percentuale effettiva, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, e fissando le modalità di ripartizione ed assegnazione alle varie figure interne che partecipano all'attività progettuale.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'anzidetto "Codice degli appalti", il Ministero della Giustizia, con Decreto Ministeriale 9 luglio 2008, n.139, ha adottato il "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163" (*all.1*).

Il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 - recante: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" – ha riformato la previgente disciplina di carattere generale inerente l'incentivo per la progettazione dei dipendenti pubblici.

Il citato Codice prevede che tale incentivo può essere dedicato solo alle attività di "programmazione della spesa, di predisposizione, di controllo e espletamento delle procedure di affidamento e aggiudicazione, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico".




Ministero della Giustizia

Invero, il comma 4 dell'articolo 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del Codice degli appalti – come coordinato con l'Avviso di Rettifica pubblicato in G.U. n.164 del 15 luglio 2016 - stabilisce che: *“l’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 (ndr incentivi 2% dell’importo di appalto) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto (ndr 50/2016). La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo [...]. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”.*

In sostanza, il codice estende la nota disciplina degli “incentivi” anche a servizi e forniture, con particolare riferimento alle attività di controllo sull’esecuzione.

Si è reso pertanto necessario predisporre lo schema di un nuovo “Regolamento” che disciplini, nell’ambito del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la quantificazione, le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 , che si sottopone alle valutazioni delle SS.LL.


IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Buffa

Bozza Regolamento incentivo – Rev. 27/10/2017 – Ipotesi 2

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge del 28 gennaio 2016, n. 11;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;

Visto l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 14 settembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 11 ottobre 2007;

Visto il Decreto Ministeriale del 9 luglio 2008 n. 139;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visti i verbali degli accordi raggiunti in data _____, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con i quali sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;

Udito il parere n. _____ del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del _____;

Vista la comunicazione effettuata in data _____ alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina per il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la quantificazione, le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56.
2. Gli oneri per gli incentivi di funzione sono quantificati in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un lavoro, servizio o fornitura.
3. Ai sensi del comma 2 si intendono:
 - a) per "lavori" le attività di cui all'art. 3 della legge 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) come definito dal comma 1, lettera nn), dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;

- b) per “servizi”, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi come definito dal comma 1, lettera ss), dell’art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;
- c) per «forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione come definito dal comma 1, lettera tt), dell’art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
4. Il presente regolamento si applica anche nei casi di contratti misti di lavori, forniture e servizi. Nel caso di contratti misti si applicano le disposizioni relative all’oggetto principale cui è destinato l’appalto.
5. L’80 per cento delle risorse finanziarie destinate all’incentivo di funzione è ripartito tra il personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, sia incaricato e svolga effettivamente le seguenti attività, anche in quota parte:
- a) programmazione della spesa;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) responsabile del procedimento;
 - e) direzione dei lavori, ovvero direzione dell’esecuzione;
 - f) collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione, ovvero verifica di conformità;
 - g) collaudo statico.
6. Il restante 20 per cento è destinato all’Amministrazione come disposto dal comma 4 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 2

1. Possono percepire l’incentivo di funzione i dipendenti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che svolgano le seguenti funzioni:
- Programmazione della spesa;
 - Valutazione preventiva dei progetti;
 - Predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - Responsabile unico del procedimento;
 - Ufficio della direzione lavori;
 - Ufficio della direzione dell’esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
 - Collaudo tecnico amministrativo, ovvero Certificazione Regolare Esecuzione;
 - Collaudo statico;
 - Verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo anche i dipendenti che collaborino direttamente nello svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente.
3. Sono esclusi dalla ripartizione il personale delle qualifiche dirigenziali e quello non appartenente ai profili professionali, del comparto Funzioni Centrali.

Art. 3

1. Le risorse finanziarie destinate agli incentivi per le funzioni tecniche, nella misura stabilita dall'art. 1, comma 2 del presente regolamento, fanno carico, come sancito dall'art. 113, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, direttamente agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture nello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, specificatamente indicati nei rispettivi quadri economici e confluiscono in un Fondo appositamente costituito.
2. Gli importi relativi agli incentivi di funzione sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. Le quote parti dell'incentivo di cui al comma 5 dell'art. 1 del presente regolamento, corrispondenti a prestazioni effettuate da personale escluso dalla ripartizione di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento, nonchè le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico, incrementano gli accantonamenti di cui al comma 6 dell'art. 1 del presente regolamento.
4. L'attribuzione dell'incentivo è disposta dal Dirigente della struttura, previa approvazione della proposta documentazione prodotta dal Responsabile Unico del Procedimento relativamente alle specifiche attività svolte ed ai soggetti aventi diritto.

Art. 4

1. L'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 1, comma 5, per le attività di cui al comma 3 dell'art. 1, viene ridotto nel caso di incrementi, non giustificati, dei tempi e dei costi previsti dalla normativa vigente, dai contratti, dai provvedimenti emessi dal dirigente della struttura nel conferimento degli incarichi per l'esecuzione delle attività di cui successivi artt. 5 e 6 e dai provvedimenti emessi dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di ingiustificato incremento dei tempi viene apportata, da parte del dirigente della struttura sul compenso spettante nei confronti dei singoli soggetti incaricati e dei loro collaboratori, una penale settimanale dell'1% dell'importo spettante, fino ad un massimo del 20% del suddetto importo. Nel caso di ritardo non giustificato, tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 20%, il dirigente della struttura procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto all'incentivo da parte del dipendente.

3. Qualora il procedimento relativo all'appalto si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile del procedimento.
4. Nel caso di ingiustificato incremento dei costi prestabiliti, i soggetti incaricati non hanno diritto a percepire il compenso incentivante.
5. Nel caso di violazioni normative, gravi negligenza, gravi errori ed omissioni, suscettibili di determinare pregiudizio per l'Amministrazione, i soggetti non hanno diritto a percepire il compenso incentivante.
6. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui ai commi 4 e 5 è di competenza del dirigente della struttura.

Art. 5

1. Per i lavori la somma di cui all'art. 1 comma 2 è determinata in percentuale dell'importo posto a base di gara, nella seguente misura:
 - a. Per lavori di importo inferiore a due milioni di euro ad esclusione di quelli di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56: **2,00%**;
 - b. Per lavori di importo pari o superiore ad euro due milioni e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56. : **1,80%**;
 - c. Per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 e di importo inferiore a 20 milioni di euro: **1,50%**;
 - d. Per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro: **1,00%**.
2. La ripartizione della somma, nella misura fissata dall'art. 1 comma 5, è approvata dal dirigente della struttura.
3. La somma di cui al comma 2 è ripartita tra il personale di cui all'art. 2 comma 1 nella percentuale di seguito determinata:
 - a. Programmazione della spesa: **4,00%**;
 - b. Valutazione preventiva dei progetti: **3,00%**;
 - c. Predisposizione e controllo delle procedure di gara: **10,00%**;
 - d. Responsabile unico del procedimento: **18,00%**;
 - e. Collaboratori del Responsabile del Procedimento: **10,00%**;
 - f. Ufficio della Direzione dei Lavori: **40,00%**;
 - g. Collaudo tecnico amministrativo, ovvero Certificazione Regolare Esecuzione e Collaudo statico: **15,00%**.

4. Per lavori comprendenti opere strutturali, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, viene riconosciuta un'aliquota della somma di cui al punto g), comma 3, determinata come di seguito:

$$P_{CS} = (I_S/I_T) * C_S$$

dove PCS = aliquota spettante al collaudatore statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo,

IS = importo delle strutture;

IT = importo totale delle opere;

CS = 0,5 per collaudo effettuato in commissione;

CS = 1 nel caso in cui il collaudo è sostituito con il certificato di regolare esecuzione.

La somma restante, nei casi in cui il collaudo è affidato ad una commissione, viene ripartita in parti uguali tra tutti i componenti.

5. Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione, l'aliquota di cui al punto g) del comma 3, fatta salva l'aliquota spettante al collaudatore statico, è riconosciuta ai componenti di cui al punto f) del medesimo comma che abbiano partecipato alle operazioni ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione.
6. Una quota parte della percentuale dell'incentivo relativo alle attività di direzione lavori di cui al punto f) del comma 3, pari al 10%, è riconosciuta al dipendente che svolge le mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 6

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, l'incentivo per funzioni tecniche per appalti di servizi e forniture è riconosciuto solo nel caso in cui ricorrano, sulla base delle linee guida emanate dall'ANAC, le condizioni di nomina del Direttore dell'Esecuzione.
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, la somma di cui all'art. 1 comma 2 è determinata in percentuale dell'importo posto a base di gara, nella seguente misura:
 - a. Per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro quarantamila e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.: **2,00%**;
 - b. Per forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e inferiore a un decimo della soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. **1,50%**;
 - c. Per forniture e servizi di importi pari o superiori a un decimo della soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. **1,00%**.

3. La ripartizione della somma, nella misura fissata dall'art. 1 comma 5, è approvata dal dirigente della struttura.
4. La somma di cui al comma 3 è ripartita tra il personale di cui all'art. 2 comma 1 nella percentuale di seguito determinata:
 - a. Programmazione della spesa: **4,00%**;
 - b. Valutazione preventiva dei progetti: **3,00%**;
 - c. Predisposizione e controllo delle procedure di gara: **22,00%**;
 - d. Responsabile unico del procedimento: **18,00%**;
 - e. Collaboratori del Responsabile del Procedimento: **18,00%**;
 - f. Direzione dell'Esecuzione: **20,00%**;
 - g. Verifica di conformità: **15,00%**.

Art. 7

1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 5, comma 3, punti a), b), c), e), f), g) e articolo 6, comma 4, punti a), b), c), e), f), g) sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula:

$$Q_i = \frac{S}{\sum_{i=1}^n (C_i * D_i)} * (C_i * D_i)$$

ove:

«**Qi**» indica la quota parte spettante a ogni singola unità;

«**sommatoria**» indica la somma da 1 a n del prodotto dei compensi professionali e di prestazione;

«**n**» indica il numero degli aventi diritto al compenso;

«**S**» indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire al personale di cui all'art. 5, comma 3, punti a), b), c) e), f) e g) e di cui all'art. 6, comma 3, punti a), b), c) e), f) e g) del presente regolamento;

«**N**» il numero di tali tecnici od operatori;

«**i**» un generico tecnico od operatore;

«**Ci**» il coefficiente di compenso professionale;

«**Di**» il coefficiente di prestazione professionale.

2. Il coefficiente di compenso professionale «**Ci**» per il personale di cui all'art. 5, comma 3, punti a), b) c), e) e di cui all'art. 6, comma 4, punti a), b), c) e), che tiene conto del profilo professionale è così fissato:
 - Dipendenti Area III: 0,60;
 - Dipendenti Area II e Area I: 0,40.

3. Il coefficiente di compenso professionale «Ci» per il personale di cui all'art. 5, comma 3, punti f) e g) e di cui all'art. 6, comma 4, punti f) e g), che tiene conto delle competenze assunte per le funzioni tecniche espletate è così fissato:
 - direttore lavori, coordinatore sicurezza in fase esecuzione, collaudatore, direttore dell'esecuzione, direttore della verifica di conformità: 0,60;
 - collaboratore: 0,40.
4. Il coefficiente di prestazione «Di» è fissato dal responsabile del procedimento per ciascuna attività in proporzione al lavoro svolto e, comunque, complessivamente, per ciascuna attività, il valore non può essere superiore all'unità.

Art. 8

1. Il diritto al compenso incentivante è riconosciuto:
 - i. Per le attività di Programmazione della spesa, Valutazione preventiva dei progetti e Predisposizione e controllo delle procedure di gara: **alla data di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla data di trasmissione degli inviti a presentare le offerte;**
 - ii. Per le attività di Direzione dei Lavori e di Direzione dell'Esecuzione, di Collaudo e Verifica di conformità: **alla data di emissione del Collaudo/Regolare Esecuzione o alla data di emissione della Verifica di conformità;**
 - iii. Per le attività di Responsabile del Procedimento e dei suoi Collaboratori: **il 50% alla data di cui al punto i), il restante 50% alla data di cui al punto ii).**

Art. 9

1. Per le attività incentivate relative agli appalti di lavori inerenti progettazione, direzione lavori e collaudo compiute esclusivamente dal 19 agosto 2014 e fino all'entrata in vigore dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Ministeriale del 9 luglio 2008 n. 139.
2. Per le attività di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del presente regolamento, nonché le riduzioni dei compensi in caso di incrementi dei tempi e dei costi disposte dall'articolo 4.
3. Per le attività di cui al comma 1 sono escluse dal riconoscimento dell'incentivo le attività manutentive.
4. Le disposizioni del presente regolamento, ad esclusione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano alle procedure e ai contratti di lavori, forniture e servizi i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in caso di contratti senza

pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti di cui, alla data suddetta, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, relativamente alle attività compiute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 10

1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 settembre 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 9 luglio 2008, n. 139.

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 agosto 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Maropati e nomina del commissario straordinario Pag. 8

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 4 settembre 2008.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3699) Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Papanikolaou Christina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta Pag. 11

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Perticarò Luigi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato Pag. 12

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Corna Marco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato Pag. 13

DECRETO 21 agosto 2008.

Modifica al decreto 22 gennaio 2008, relativo al riconoscimento al sig. Brignani Nicola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo Pag. 14

DECRETO 21 agosto 2008.

Mancato riconoscimento, alla sig.ra Cirstea Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere Pag. 14

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 20 agosto 2008.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 2002/2009 e 1° febbraio 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° agosto 2008 e scadenza 1° febbraio 2009 Pag. 15

**Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali**

DECRETO 16 luglio 2008.

**Sostituzione di un componente del Comitato provinciale
I.N.P.S. di Viterbo** Pag. 15

DECRETO 30 luglio 2008.

**Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione** . Pag. 16

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 15 luglio 2008.

**Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione,
al Sottosegretario di Stato, on. Giuseppe Maria Reina.**

Pag. 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Noroclav 500 mg» Pag. 22

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nisamox 500 mg» Pag. 22

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clordox 200» Pag. 23

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Adequan IM». Pag. 23

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Leogra nel comune di Malo. Pag. 23

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 214

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Decreti concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari e relative etichette.

08A05952-08A05953

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Pubblicazione delle etichette di prodotti fitosanitari classificati ai sensi del decreto 3 aprile 2007.

08A06098

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 luglio 2008, n. 139.

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 giugno 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2003;

Visti gli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2000, n. 134;

Visto l'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha elevato al 2% dell'importo posto a base di gara la somma da ripartire tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 28 febbraio 2008, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con i quali sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;

Udito il parere n. 1246/2008 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2008;

Vista la comunicazione effettuata in data 20 giugno 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La ripartizione della somma di cui all'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è approvata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.

2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 individuato, in base al predetto articolo 92 tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati

della redazione del progetto, del piano della sicurezza della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, è data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:

1) 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda € 150.000,00;

2) 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 150.000,00 e € 750.000,00;

3) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 750.000,00 e € 5.000.000,00;

4) 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 5.000.000,00 e € 25.000.000,00;

5) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara supera € 25.000.000,00;

b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:

1) 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;

2) 0,90% per progetti di manutenzione straordinaria;

3) 0,75% per progetti di manutenzione ordinaria.

4. Allorquando il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima del 2,0% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

Art. 2.

1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a quanto segue:

a) responsabile del procedimento: 12%;

b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 49%;

c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 4%;

d) direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori: 20%;

e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%;

f) altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attività di supporto al responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera: 5%.

2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralità di competenze tecniche specialistiche, può nominare un coordinatore della progettazione. Al coordinatore della progettazione e ai suoi tecnici collaboratori spetta il 10% della somma di cui al precedente punto b).

3. L'aliquota di cui al punto e) del comma 1 comprende ogni ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.

4. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, viene riconosciuta un'aliquota della somma di cui al punto e), comma 1, determinata come di seguito:

$$P_{CS} = \frac{I_S}{I_T} * C_S$$

dove PCS = aliquota spettante al collaudatore statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo,

IS = importo delle strutture;

IT = importo totale delle opere;

CS = 0,5 per collaudo effettuato in commissione;

CS = 1 nel caso in cui il collaudo è sostituito con il certificato di regolare esecuzione.

La somma restante, nei casi in cui il collaudo è affidato ad una commissione, viene ripartita in parti uguali tra tutti i componenti.

5. L'aliquota di cui al punto e) del comma 1, fatta salva l'aliquota spettante al collaudatore statico, è addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.

Art. 3.

1. Nel caso di progetti posti a base di gara per i quali le procedure di affidamento non hanno avuto seguito per ragioni non derivanti da errori od omissioni progettuali, l'incentivo di cui al presente regolamento e ripartito esclusivamente tra gli aventi diritto di cui alle lettere a), b), c) ed f) dell'articolo 2, comma 1. Per gli aventi diritto di cui ai punti a) e f) l'incentivo viene corrisposto nella misura del 50%.

2. Nel caso di sospensione dei lavori perdurante per oltre mesi sei dalla data del relativo verbale, per motivi non riconducibili a responsabilità del direttore dei lavori, viene erogato l'incentivo di cui al presente regolamento agli aventi diritto di cui alle precedenti lette-

re a), d), e) e f) dell'articolo 2, comma 1, proporzionalmente all'importo risultante al momento della sospensione dei lavori.

Art. 4.

1. Qualora i dipendenti dell'Amministrazione abbiano redatto solo alcune fasi della progettazione, ferme restando le ripartizioni di cui agli articoli precedenti, l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), viene calcolata come di seguito:

I) redazione del progetto preliminare: 15%;

II) redazione del progetto definitivo: 70%;

III) redazione del progetto esecutivo: 15%.

Le somme corrispondenti a fasi della progettazione che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.

Art. 5.

Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1, punti b), c), d) ed e), e comma 2 sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula:

$$Q_i = \frac{S}{\sum_{i=1}^n (C_i * D_i)} * (C_i * D_i)$$

ove:

« Q_i » indica la quota parte spettante a ogni singola unità;

« \sum » indica la somma da 1 a n del prodotto dei compensi professionali e di progettazione;

«n» indica il numero degli aventi diritto al compenso;

«S» indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e);

«N» il numero di tali tecnici;

«i» un generico tecnico;

« C_i » e « D_i » rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.

2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto è così fissato:

a) progettista, direttore lavori, collaudatore e coordinatore della progettazione: 0,60;

b) collaboratore: 0,40.

3. Il coefficiente di prestazione è pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) non è totale, è fissato dal responsabile del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto rispetto a quello assegnato, e, comunque, con valore inferiore all'unità.

4. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) è ripartita in parti uguali tra i nominativi asseriti dal responsabile del procedimento.

5. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate dagli incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.

Art. 6.

1. Nei casi di realizzazione di un'opera o di un lavoro con gli strumenti della finanza di progetto, della locazione finanziaria e della permuta, di cui all'articolo 145, comma 34, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'incentivo spetta nell'intera misura al responsabile del procedimento, ai suoi collaboratori e al coordinatore di progetto. Per tutto il restante personale si applica quanto disposto ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 del presente regolamento si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti di cui, alla data suddetta, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

2. Fermo quanto stabilito al precedente comma 1, fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2000, n. 134.

Art. 8.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2000, n. 134, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 luglio 2008

Il Ministro: ALFANO

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 209

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.

Note al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):

«Art. 92 (Corrispettivi e incentivi per la progettazione). — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate.

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'art. 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valore direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico

dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *b*) e *c*), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):

«Art. 35 (Edilizia penitenziaria. Personale e relative attribuzioni).

— 1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro del ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1988 sono aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

2. Il personale ai cui al comma 1 svolge, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, le seguenti finzioni:

a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione;

b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale progettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresì la facoltà, in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni, disporre le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie.

4. Nella prima attuazione della presente legge, alla copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella G allegata alla presente legge si provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e militare, dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo bando di concorso.».

— Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) sono i seguenti:

«Art. 90 (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici). — 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 in quanto compatibili;

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5 e di cui all'art. 253, comma 8.

2. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera *a*), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o

direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitate all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere acceriti e certificati dal responsabile del procedimento.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.»

«Art. 91 (Procedure di affidamento). — 1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordina-

mento della sicurezza in fase di esecuzione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'art. 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettata precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

7. I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.»

— Per il testo dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, vedasi in nota ai titolo.

— L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 reca: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

— Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri.».

— Il decreto ministeriale 20 aprile 2000, n. 134 (Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000.

08G0161

ALLEGATO